

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 397

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 2006 (*)

Ripristino per le imprese artigiane delle condizioni necessarie
per usufruire degli esoneri contributivi

() Testo ritirato dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, ha previsto, all'articolo 18, l'esclusione dell'efficacia dell'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, che prevede, a favore delle imprese rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali dell'artigianato, il riconoscimento dei benefici di cui agli articoli 1 e 2 della stessa legge, subordinata mente all'integrale rispetto degli istituti economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro. A causa di ciò si stanno oggi verificando le seguenti conseguenze:

1) compromissione del principio dell'efficacia *erga omnes* degli obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva;

2) alterazione del principio del pari trattamento fiscale fra imprese dello stesso settore;

3) applicazione di contratti diversificati che mortificano l'autonomia contrattuale generando costi e condizioni più onerosi;

4) alterazione dei principi di correttezza e di rappresentanza sindacale;

5) pericolo per le imprese artigiane di un aumento della conflittualità interna con il rischio di dover affrontare i notevoli costi derivanti da eventuali e numerose controversie.

Ora, considerando che le norme che condizionano al rispetto dei contratti collettivi l'ottenimento di sgravi fiscali e contributivi hanno innegabilmente funzione normalizzatrice della concorrenza e di rispetto della correttezza sindacale e che eventuali deroghe, oltre che a violare norme di correttezza nei rapporti fra le parti sociali e le istituzioni, creano perplessità quanto al rispetto di inderogabili principi costituzionali, si rende quanto mai necessario un intervento legislativo tendente a reintrodurre la soppresca normativa già disciplinata dall'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 11, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, le parole: «ad esclusione di quanto previsto all'articolo 3 del decreto medesimo» sono soppresse.

